

Oggetto: Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 28.09.1998 n. 360, istitutivo dell'addizionale Irpef, e considerato che, a norma dell'art. 1, comma 3, i comuni possono stabilire un'aliquota variabile da applicare all'Irpef, nei limiti di una percentuale pari a 0,5 punti, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

Viste la delibera di Consiglio Comunale n.35 del 29 febbraio 2000, e le delibere di Giunta Comunale n.33 del 2 febbraio 2001, e n.65 del 28.2.2002, con le quali si sono determinate le misure dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef rispettivamente in 0,2 punti percentuali per gli anni 2000 e 2001, ed in 0,4 punti percentuali per gli anni 2002 e 2003;

Visto l'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), che stabilisce che sono sospesi fino al 31 dicembre 2004 gli aumenti delle addizionali comunali all'Irpef eventualmente deliberati successivamente al 29 settembre 2002, cioè in occasione dei bilanci preventivi per gli anni 2003 e 2004;

Ritenuto necessario confermare anche per l'anno 2004 l'aliquota dello 0,4 punti percentuali per l'addizionale comunale all'Irpef, al fine di fronteggiare le esigenze di spesa dello stesso esercizio finanziario ed assicurare gli equilibri di bilancio;

Visto l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998 citato, come modificato dall'art. 11 della Legge 18.10.2001, n. 383, secondo cui "i comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro dell'Interno (...). L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico.”;

Visto l'art. 1 del Decreto 31 maggio 2002 del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo cui "la pubblicazione delle deliberazioni comunali concernenti l'istituzione o la variazione dell'aliquota all'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) deve effettuarsi nel sito Internet www.finanze.it a cura dell'Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle

Finanze” e la trasmissione al suddetto Ufficio deve avvenire con le modalità stabilite dal Decreto medesimo;

Preso atto che i dati salienti delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale sopra citati risultano pubblicati regolarmente sul sito www.finanze.it;

Visto l’art.151, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno successivo;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2003, il quale differisce al 31 marzo 2004 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno 2003 degli enti locali;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art.42 del T.U.EE.LL (d.lgv.n.267/00);

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento resi ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del T.U.EE.LL.;

Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di assicurare la rapida approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio 2004 entro il termine stabilito, garantendo il buon andamento dell’azione amministrativa ed il perseguimento dei programmi dell’Ente;

Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA

- 1) di confermare per l’anno 2004 in 0,4 punti percentuali la misura dell’aliquota opzionale dell’addizionale comunale all’Irpef ;
- 2) di dare atto che l’entrata tributaria per l’anno 2004 derivante dall’Addizionale Comunale all’IRPEF con aliquota dello 0,4% è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio relativi all’esercizio medesimo ragione per cui la presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale della manovra di bilancio 2004;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- 4) di demandare al competente Ufficio Tributi, ai sensi dell’art.11 della legge 18 ottobre 2001, n.383 e del decreto del Ministero dell’Economia del 31 maggio 2002, l’incarico di comunicare al Ministero dell’Economia il presente provvedimento, ai fini della pubblicazione sul sito internet del Ministero stesso.